Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

Moro — Mancini — Colombo — Pieraccini

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 91 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara-Cà di Vara-Sesto Godiano-San Pietro Vara e diramazione Cà di Vara-Carrodano, della lunghezza di chilometri 31+500;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali il tratto « innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara - Cà di Vara - Sesto Godiano - San Pietro Vara », dell'estesa di km. 23+500, provvedendosi con separato decreto alla statizzazione della diramazione « Cà di Vara-Carrodano »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara-Cà di Vara-Sesto Godiano-San Pietro Vara », nell'estesa di km. 23+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 566 « di Val di Vara ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967 Registro n. 22 LL. PP., foglio n. 107

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1967.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'« Ufficio del registro » e « dell'Ufficio del registro demanio » di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due uffici: « Ufficio del registro » e « Ufficio del registro demanio » di Siracusa;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1º luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici: « Ufficio del registro » e « Ufficio del registro demanio » di Siracusa assumono la denominazione, rispettivamente, di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Siracusa.

Art. 3.

L'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Siracusa sono classificati fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1º gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 ottobre 1967 Registro n. 38, foglio n. 210